



O.C.C. dell'ODCEC Ragusa

TRIBUNALE DI RAGUSA

PROCEDURA DI CONCORDATO MINORE

RELAZIONE PARTICOLAREGGIATA DEL GESTORE DELLA CRISI

ai sensi dell'art.76, comma 2, d.lgs. 12 gennaio 2019, n.14

Gestori della crisi: (Dott. Salvatore Barrano e Dott. Michelangelo Guzzardi)

Debitore: Arena Vincenzo

assistiti dall'avv. Attilio Barravecchia e dal dott. Giuseppe Iacono





O.C.C. dell'ODCEC Ragusa

Connessa al ricorso per l'apertura della procedura da sovra-indebitamento avente ad oggetto il cd. Concordato minore (art. 74 e seguenti, D.lgs. 14/2019).

Debitore istante:

Arena Vincenzo, nato a Vittoria il 20.12.1983 (cf RNAVCN83T20M088K) res. a Vittoria Via Vicenza 7,

1.1. Premessa e scopo dell'incarico

I sottoscritti:

Dott. Salvatore Barrano nato a Vittoria il 30 luglio 1961, codice fiscale BRRSVT61L30M088G, domiciliato presso il proprio Studio in Vittoria, Via Firenze n. 46, PEC: salvatore.barrano@pec.odcecragusa.it, iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Ragusa n. 110/A e

Dott. Michelangelo Guzzardi nato a Vittoria il 21 giugno 1967, codice fiscale GZZMHL67H21M088V, domiciliato presso il proprio studio in Vittoria Via Gaeta n. 68, PEC: micheleguzzardi@pec.it, iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Ragusa al n. 246/A;

premesse che

- Il Sig **Arena Vincenzo**, nato a Vittoria il 20.12.1983 ed ivi residente in via Vicenza n. 7 (cf RNAVCN83T20M088K), elettivamente domiciliato, ai fini del presente giudizio, in Ragusa via S. Anna 194, presso lo studio dell'**Avv. Attilio Barravecchia**, da ora anche semplicemente "debitore", ha depositato in data 29.11.2024 domanda all'Organismo di Composizione della Crisi costituito presso l'ODCEC di Ragusa per la nomina di un professionista abilitato ad esercitare la funzione di Gestore della crisi in funzione dell'apertura di una **procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore** ex art. 67 s.s., CCII alla quale è stato assegnato il n. **33 / 2024** nel Registro degli Affari ex art. 9 d.m. n. 202/2014;
- con provvedimento del Referente Dott. Salvatore Barracca in data 18.12.2024 i sottoscritti venivano nominati quali professionisti incaricati di assolvere le funzioni di Gestore della Crisi, ai sensi dell'art. 67 e ss. CCII (Allegato n. 4 del ricorso);
- in data 19.12.2024 i sottoscritti hanno accettato l'incarico;
- In data 12/09/2025 il Sig. Arena Vincenzo ha notificato, a mezzo pec per il tramite dell'Advisor Dott. Giuseppe Iacono, un ricorso modificativo di quello sopraindicato con il quale richiede di accedere alla procedura di concordato minore liquidatorio (artt. 74 e seguenti CCII) anziché a quella di piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore (art. 68 CCII) già notificato, a





O.C.C. dell'ODCEC Ragusa

mezzo pec, agli scriventi Gestori in data 08/02/2025.

I sottoscritti gestori, in relazione alla nomina per l'incarico di cui sopra, anche ai sensi dell'art. art. 11, d.m. n. 202/2014

dichiarano

- ✓ di essere iscritti nell'Elenco dei Gestori della Crisi da sovraindebitamento dell'Organismo di Composizione della Crisi da sovraindebitamento dell'ODCEC di Ragusa;
- ✓ che l'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento, istituito presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Ragusa, è stato iscritto al numero 109 della sezione "A" del Registro Ministeriale degli Organismi autorizzati alla gestione della crisi da sovraindebitamento, ai sensi dell'art. 4, comma 2, D.M. 24.09.2014 n. 202;
- ✓ di non essere legati ai debitori ed a coloro che hanno interesse all'operazione di composizione della crisi, da rapporti di natura personale o professionale, tali da comprometterne l'indipendenza;
- ✓ di non essere in una delle situazioni previste dall'art. 2399 c.c. e segnatamente, non essere interdetti, inabilitati, falliti o essere stati condannati ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità di esercitare uffici direttivi (condizioni previste dall'art. 2382 c.c.);
- ✓ di non essere coniugi, parenti o affini entro il quarto grado dei debitori;
- ✓ di non essere legati ai debitori da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza;
- ✓ di non avere, neppure per il tramite di soggetti con i quali sono uniti in associazione professionale, prestato negli ultimi cinque anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore.

RILEVATO

- ✓ Che l'odierno ricorrente riferisce in ricorso la sussistenza di **"n. 8 procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento con comune e prevalente situazione debitoria** originata dalla fideiussione e garanzia prestata alla ORTO MILLENNIUM Consorzio tra Produttori Ortofrutticoli, presso due Istituti Bancari per due linee di credito;
- ✓ che allo stato, tuttavia, **sono pendenti 4 domande** innanzi OCC presso ODCEC di Ragusa, assegnate ai n. 31 (gruppo 1), 32 (Gruppo 5) ,33 (gruppo 7), 34 (gruppo 8) e sono state tutte affidate **ai sottoscritti gestori**;





- ✓ che gli altri gruppi -alla data odierna- non risultano interessati all'odierno procedimento di composizione della crisi, pur essendo tutti coobbligati nella qualità di fideiussori in solido;
- ✓ che **Frasca Giuseppe** (Gruppo 6), residente nel circondario di Termini Imerese, chiederà che all'Occ competente per territorio di presentare il piano di ristrutturazione presso Organismo di composizione della crisi di Ragusa, al fine di trattare unitariamente la situazione debitoria di tutti i coobbligati derivante dalla fideiussione alla Orto Millennium;
- ✓ che nelle relative istanze è stata chiesta la riunione dei procedimenti, ai fini della trattazione a carico di un unico decidente;
- ✓ che Tratta dei seguenti procedimenti:
- ✓ I sigg. **Tolaro Salvatore, Tolaro Gaetano, Tolaro Alessandro, Tolaro Giovanna, in proprio e quali eredi della sig.ra Marzo Adele**, da ora in poi denominati **gruppo 1**, iscritto al **n. 31/2024** Registro Affari ex art. 9 D.M. n. 202/2014;
- ✓ I sigg. **Di Bella Gaetano e Migliorisi Maria**, da ora in poi denominati **gruppo 2**;
- ✓ Il sig. **Di Bella Gianpippo**, da ora in poi denominato **gruppo 3**;
- ✓ I sigg. **Traina Salvatore e Tedesco Rita**, da ora in poi denominati **gruppo 4**;
- ✓ I sigg. **Frasca Maria Rosa, Frasca Daniele** (fratelli non conviventi), da ora in poi denominati **gruppo 5**, iscritto al n. **32/2024** Registro Affari ex art. 9 D.M. n. 202/2014;
- ✓ il sig. **Frasca Giuseppe**, da ora in poi denominato **gruppo 6**;
- ✓ il sig. **Arena Vincenzo**, da ora in poi denominato **gruppo 7** iscritto al **n. 33 /2024** Registro Affari ex art. 9 D.M. n. 202/14;
- ✓ i sigg. **Messinese Valeria e Cilia Giovanni**, da ora in poi denominati **gruppo 8** iscritto al **n.34/2024** Registro Affari ex art. 9 D.M. n. 202/2014;
- ✓ **che l'indebitamento dei soggetti sopraindicati deriva da fideiussione personale** (esercitata direttamente o indirettamente, perché ereditata da soggetti danti causa) prestata alla **ORTO MILLENNIUM Consorzio tra Produttori Ortofrutticoli, a garanzia delle seguenti due linee di credito:**
- ✓ **Linea di credito concessa da Banca Agricola Popolare di Ragusa:**
- ✓ **Banca Agricola Popolare di Ragusa** aveva concesso alla ORTO MILLENNIUM un credito di **€ 217.018,00**, garantito dalla fideiussione dei Sigg.ri **Tolaro Salvatore, Marzo Adele, Tolaro Gaetano, Migliorisi Maria, Di Bella Salvatore, Traina Salvatore, Tedesco Rita Antonella, Frasca Maria Rosa e Di Bella Gaetano**;





- ✓ Otteneva il **D.I. provvisoriamente esecutivo n. 55 /2013** (R.G. 109/2013) del Tribunale di Ragusa – Sez. di Vittoria, nei confronti di Orto Millennium e tutti i sopra menzionati fideiussori ed iscriveva la seguente prima ipoteca:

1) **Ipoteca 2.4.2013 reg part.718 -reg.gen.4696** su D.I. (vd. All Comuni lett. F pag.4 n.17 e ss e le annotazioni pag.20 e 21) sui beni di **Scucces Maria, Di Bella Gaetano, Tedesco Rita, Traina Salvatore, Di Bella Salvatore, Tolaro Gaetano, Migliorisi Maria, Marzo Adele, Tolaro Salvatore**, con successiva annotazione di restrizione di beni (reg. gen. n 3072 reg. part. n. 682 del 10/3/2015) e di revoca D.I. (reg. gen. 8664, reg. part. 1424 del 12.6.2019 - (Vedi All F Pag 17e ss). Il D.I. n. 55/2013 veniva opposto da tutti i debitori e si instaurava un giudizio definito con **la sentenza n. 674/2018** del Tribunale di Ragusa (**all.B**), con la quale i debitori sono stati condannati alla refusione **in solido** del debito capitale di €. €. 217.503,00, oltre le spese giudiziarie in €. 10.338,00 per un totale di **€. 227.841,00**, oltre alla condanna agli interessi moratori convenzionali e ulteriori spese giudiziarie che ad oggi ammontano ad **€. 237.018,00** per un totale generale richiesto di €. **464.859,69**. (vedi atto di Precetto notificato il 15.1.2024 All.C) .

In virtù della **sentenza n. 674/2018** la BAPR iscrive la seguente seconda ipoteca:

2) **ipoteca del 31.5.2019 reg. part. 1040 reg gen.8025** su sent. 674/2018 del Tribunale Ragusa. rep. n 1449/1 del 4.6.2018 solo sugli immobili di **Tolaro Salvatore** (vd All.F.pag.4 n.18, all. A. Ispez Ipot. pag 21 e 22 e nel Pign. All.D). **La Pop s.r.l.s.**, cessionaria della Banca Agricola Popolare di Ragusa e per essa la **FIRE**, eseguiva **atto di pignoramento immobiliare** (notificato 11.04.2024 - All D) sugli immobili di **Tolaro Salvatore, Migliorisi Maria e Di Bella Salvatore**, iscritto al **n.118/2024 R.E Imm Trib RG**, trascritto ai n. reg.part.5267/ reg gen.7432, allo stato **pendente**.

- ✓ Che il ricorrente Arena Vincenzo non è tra i fideiussori a garanzia del credito alla OrtoMillennium presso Banca Agricola Popolare di Ragusa, ma risulta tra i soci firmatari della **Linea di credito concessa da Banca Nuova**, la quale aveva concesso alla ORTO MILLENNIUM un credito di **€.208.222,00**, garantito dalla fideiussione dei Sigg.ri **Tolaro Salvatore, Traina Salvatore, Fava Giovanna, Tolaro Gaetano, Migliorisi Maria, Di Bella Salvatore, Tedesco Rita Antonella, Frasca Maria Rosa e Di Bella Gaetano, Cammarata Santa, Iozzia Maria Grazia, Arena Vincenzo, Tolaro Gaetano**





e Frasca Salvatore (e per lui i tre figli eredi Frasca Daniele, Frasca Giuseppe e Frasca Maria Rosa).

✓ Che Banca Nuova ha adito le vie legali ottenendo il **D.I. provvisoriamente esecutivo n. 191/2013** dal Tribunale di Ragusa nei confronti di ORTO MILLENNIUM e di tutti i fideiussori e iscriveva la seguente ipoteca:

1) **ipoteca del 30.4.2013 reg. part. 962- reg. gen. 6126** (sui beni immobili di **Tolaro Salvatore, Traina Salvatore, Di Bella Gaetano, Tolaro Gaetano, Messinese Valeria, Frasca Daniele, Frasca Maria Rosa e Frasca Giuseppe** (ALL. A).

- ✓ Che il D.I. veniva opposto da tutti i debitori e si instaurava un giudizio definito con la sentenza **n. 93/2020 del Tribunale di Ragusa** (All. G) che condannava la Orto Millennium e i fideiussori alla refusione in solido del debito capitale di €.208.222,00 oltre le spese giudiziarie in €. 10.072,00 per un totale di €. **218.294,00** oltre alla condanna agli interessi moratori convenzionali e ulteriori spese giudiziarie che ad oggi ammontano ad €.155.439,00 per un totale generale richiesto di €. **373.733,00** (vedi atto di Precetto notificato in marzo/aprile 2023 ai singoli debitori All. I).
- ✓ che Arena Vincenzo ha prestato fideiussione in favore della Orto Millennium a garanzia del credito concesso da Banca Nuova, ma quest'ultima non ha mai iscritto ipoteca sui suoi beni
- ✓ che la concomitanza delle predette procedure, di cui si auspica la riunione, è rilevante ai fini del giudizio di congruità e convenienza delle proposte avanzate dai singoli debitori e, pertanto, i sottoscritti hanno ritenuto utile far presente la pendenza dei relativi procedimenti, nella presente relazione che riguarda il ricorso del Sig. Arena Vincenzo.
- ✓ Che nella proposta di ristrutturazione del Sig. Arena Vincenzo è contemplata la distribuzione tra i vari fideiussori dei debiti gravanti su di essi in solido, in percentuali commisurate alle loro capacità ed alle cause di prelazione, secondo un prospetto che sarà riportato al punto 1.5.4.

1.2. Presupposti di ammissibilità della procedura di concordato minore

Gli scriventi gestori hanno preliminarmente analizzato la documentazione e incontrato i debitori, assistiti dall'Avv. Attilio Barravecchia e dall'Advisor Dott. Giuseppe Iacono, al fine di verificare la sussistenza dei presupposti soggettivi e oggettivi previsti dalla normativa per l'accesso alla procedura di concordato minore.





Presupposto soggettivo

Dalla ricognizione documentale e dalle informazioni assunte, appare fondata la richiesta dell'istante, in quanto la fattispecie debitoria, in via residuale, rientra nei presupposti soggettivi come disciplinati dall'art. 2, comma 1, lett. c) del CCII, poiché il debitore ha presentato la proposta di concordato minore, per esposizione debitoria derivante, dalla fideiussione prestata in favore di "ORTO MILLENNIUM CONSORZIO TRA PRODUTTORI ORTOFRUTTICOLI".

Più precisamente, si specifica che, in ordine al rapporto con "ORTO MILLENNIUM CONSORZIO TRA PRODUTTORI ORTOFRUTTICOLI", il ricorrente è intervenuto in quanto socio, sottoscrivendo la fideiussione a favore della Banca Nuova S.p.A.

Il ricorrente Arena Vincenzo ha svolto l'attività di imprenditore agricolo dal 27/10/2003 al 31/12/2015 data in cui ha cessato l'attività ed è stata effettuata la contemporanea cancellazione dal Registro delle Imprese.

Attualmente, il ricorrente è socio della SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE VESNA PLANT.

E' stata accertata l'assenza delle ulteriori cause di inammissibilità previste dall'art. 77 CCII e, più precisamente, che il ricorrente non è stato esdebitato nei cinque anni precedenti la presentazione della presente domanda e che non ha beneficiato dell'esdebitazione per due volte.

Dall'esame della posizione debitoria dell'odierno ricorrente, gli scriventi Gestori ritengono che sussistono i requisiti per l'accesso alla procedura di cui all'art. 74 comma 2 del C.C.I.A.A., avendo appurato che vi è un collegamento funzionale tra il ricorrente, fideiussore socio del Consorzio Orto Millennium.

Il ricorrente Arena Vincenzo è intervenuto nella qualità di Socio di ORTO MILLENNIUM CONSORZIO TRA PRODUTTORI ORTOFRUTTICOLI per la fideiussione prestata al suddetto Consorzio, per la linea di credito concessa dinanzi alla Banca Nuova, e, pertanto, non può accedere alla ristrutturazione dei debiti del consumatore, ma può accedere – oltre che alla procedura di liquidazione controllata del sovraindebitato – alla procedura di concordato minore.

In proposito, con riferimento alla figura del fideiussore, che abbia agito sulla base dei **collegamenti** funzionali che lo legano alla società del soggetto garantito, si richiama la soluzione offerta da due recenti pronunce giurisprudenziali, l'una, sotto forma di decreto di apertura di una procedura di concordato minore ex art. 74 comma 2 del D. Lgs. 14/2019 (CCII) resa dal Tribunale di Trento il 4 novembre 2022, l'altra di omologazione resa





sotto forma di sentenza, sempre nel contesto di una procedura di concordato minore ex art. 74 comma 2, dal Tribunale di Mantova il 27 febbraio 2023.

Entrambe le pronunce, affermano il principio generale per cui il fideiussore, che abbia agito sulla base di un collegamento funzionale sussistente con la società del garantito (derivante, ad esempio, dalla detenzione di una partecipazione non trascurabile al capitale sociale della società del garantito ovvero dall'amministrazione della stessa), non è qualificabile come consumatore e, pertanto, non ha accesso alla ristrutturazione dei debiti del consumatore, ma ha accesso – oltre che alla procedura di liquidazione controllata del sovraindebitato – alla procedura di concordato minore, “[...] seppur limitatamente a quella di cui al comma 2 (dell’art. 74), non avendo, nell’attualità, alcuna attività imprenditoriale o professionale da continuare”, in quanto debitore di cui all’art. 2 comma 1 lett. c) del CCII (debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale o a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza).

Le richiamate pronunce hanno sancito un secondo principio, rappresentato dal fatto che detto fideiussore possa non solo accedere al concordato minore (nei limiti dell'ipotesi di cui all'art. 74 comma 2), ma accedervi anche unitariamente, definendo la propria posizione debitoria che deriva sia da debiti personali, sia da debiti di natura non consumeristica.

Secondo il principio generale del collegamento funzionale sussistente con il soggetto garantito (ORTO MILLENNIUM CONSORZIO TRA PRODUTTORI ORTOFRUTTICOLI) apprezzato dalla dottrina e suffragato da un consolidato orientamento giurisprudenziale, essi non sono qualificabili come consumatori e, pertanto, non hanno accesso alla ristrutturazione dei debiti del consumatore, ma possono accedere – oltre che alla procedura di liquidazione controllata del sovraindebitato – alla procedura di concordato minore, “[...] seppur limitatamente a quella di cui al comma 2 (dell’art. 74), non avendo, nell’attualità, alcuna attività imprenditoriale o professionale da continuare”, in quanto debitore di cui all’art. 2 comma 1. (Sentenze: del 12.04.2023 Trib. Salerno, del 04.11.2022 Trib. Trento, del 27.02.2023 Trib. Mantova, Decreto del 07.11.2024 Trib. Avellino).

1.2.1. Presupposto oggettivo

La proposta di concordato liquidatorio, ai sensi dell'art. 74, comma 2 CCII, appare agli scriventi gestori ammissibile, perché prevede l'apporto di risorse





esterne che incrementano in modo apprezzabile l'attivo disponibile al momento della presentazione della domanda, in una percentuale non inferiore al 10%.

Il superiore convincimento è suffragato da alcune decisioni dei Giudici di merito sull'apporto di risorse esterne, ed in particolare la sentenza R.G. N. 7-1//2023 – Tribunale Ordinario di Forlì, la quale così recita: "... trattandosi di proposta concordataria da qualificare liquidatoria, non essendo prevista la prosecuzione dell'attività imprenditoriale, l'ammissibilità condizionata alla presenza di un apporto di risorse esterne che aumentino la soddisfazione dei creditori in misura apprezzabile) a fronte di un indebitamento di € 3.071.917,68 la messa a disposizione dei creditori di € 246.839,21 di cui finanza esterna € 54.685,68. Le R.E. sono state ritenute dal G.D. apprezzabili, sia tenendo conto del valore complessivo dell'attivo derivante dal patrimonio, sia del fatto che nell'alternativa liquidatoria i creditori chirografari sarebbero rimasti totalmente insoddisfatti e i privilegiati sarebbero stati soddisfatti in misura inferiore (a privilegiati degradati 2%, a chirografari 1,5%)".

Sussiste, inoltre, lo stato di sovraindebitamento come definito dall'art. 2, comma 1, lett. a) CCII: l'esposizione debitoria del ricorrente è costituita totalmente, dalla fideiussione personale prestata alla società ORTO MILLENNIUM CONSORZIO TRA PRODUTTORI ORTOFRUTTICOLI, avendo garantito una linea di credito concessa da Banca Nuova a favore del Consorzio come indicato dettagliatamente in premessa.

Si precisa che la situazione debitoria come sopra esposta riguarda anche altri soggetti fideiussori e, che, pertanto i creditori potranno soddisfarsi per la parte residua anche sugli altri fideiussori.

Si ritiene conseguentemente, che sussistano i presupposti oggettivi di cui all'art. 2 del CCII, anche in relazione alla circostanza che il debito derivante dalla fideiussione prestato dal ricorrente, costituisce la totalità dell'indebitamento.

1.2.2. Atti diretti a frodare le ragioni dei creditori

I gestori della crisi, sulla base delle verifiche svolte, ritengono che non siano stati posti in essere dal ricorrente atti diretti a frodare le ragioni dei creditori.

1.3. Il controllo della documentazione prodotta dai debitori (art. 75, co. 1, lett. a) b) c) d) e) CCII

I sottoscritti Gestori della crisi hanno verificato che alla domanda risulti allegata la documentazione prevista dall'art. 75, comma 1, CCII e, tenuto conto di quanto esposto in premessa, hanno riscontrato la presenza della seguente documentazione:

- Ispezione ipotecaria POP Npls 2020 Srl (allegato A);





- Sentenza BAPR (allegato B);
- Precetto POP Npls 2020 Srl (allegato C);
- Calcolo interessi POP Npls 2020 Srl (allegato D);
- Centrale Rischi ORTO MILLENNIUM (allegato E);
- Ispezione Ipotecaria AMCO (allegato F);
- Sentenza Banca Nuova (allegato G);
- Calcolo interessi AMCO (allegato H);
- Precetto AMCO (allegato I);
- Pignoramento AMCO (allegato L);
- documento - tessera sanitaria (doc.2);
- certificato di residenza - stato di famiglia (doc.3);
- nomina del Gestore (doc.4);
- visura Orto Millennium (doc.5);
- anagrafica partita IVA (doc.6);
- visura camerale Arena (doc.7);
- certificato CCIAA soc. agr sempl VESNA PLANT (doc.8);
- PF 2022 (doc.9);
- 730 2021 (doc.10);
- PF 2020 (doc.11);
- 730 2019 (doc.12);
- 730 2018 (doc.13);
- Agenzia della riscossione (doc.14);
- Centrale Rischi (doc.15);
- atto di mutuo casa (doc.16);
- atto di acquisto casa (doc.17);
- finanziamento UNICREDIT (doc. 17.1);
- risposta CRIF (Doc.18);
- CAI (doc.19);
- casellario giudiziale (doc.20);
- bollettino protesti (doc.21);
- Comune di Vittoria (doc.22);
- Catasto fabbricati (doc.23);
- Catasto terreni (doc.24);
- attestazione impossidenza autoveicoli (doc.25);
- UNICREDIT conti 2021/2024 (doc.26);





- UNICREDIT carta bancomat (doc.27);
- Rinnovo precisazione Agenzia delle Entrate – Riscossione (doc.28);
- Comunicazione dell'Agenzia delle Entrate (doc.29);
- Rinnovo precisazione Comune di Vittoria (doc.30).

Art.75 lett. a) piano con bilanci, scritture contabili e fiscali obbligatorie, dichiarazioni redditi ecc,

Il ricorrente non svolge attualmente attività imprenditoriale individuale ma bensì in forma societaria nell'ambito del settore agricolo.

Ha prodotto tutti i documenti, allegati alla proposta, idonei a riprodurre la loro situazione patrimoniale e debitoria, tra i quali si richiamano:

- dichiarazioni dei redditi degli ultimi cinque anni (anni d'imposta 2024 - 2023 - 2022 - 2021 – 2020 - 2019);
- Situazione contabile 2024, della società VESNA
- visura camerale storica di ORTO MILLENNIUM CONSORZIO TRA PRODUTTORI ORTOFRUTTICOLI;
- Certificazione inerente la cessazione al 31.12.2015 dell'attività agricola individuale;
- Visura camerale di Arena Vincenzo;
- sentenza Banca Nuova e precetto AMCO.

Art.75 lett. b) Una relazione aggiornata sulla situazione economico, patrimoniale e finanziaria

La situazione economica finanziaria del ricorrente è stata esaminata nella proposta di concordato minore in maniera puntuale ed approfondita.

Sono stati individuati e documentati i redditi da lavoro, i debiti ulteriori, rispetto a quelli derivanti dalla fideiussione a ORTO MILLENNIUM CONSORZIO TRA PRODUTTORI ORTOFRUTTICOLI, le spese familiari, gli estratti conto ed ogni altro elemento riguardante la posizione finanziaria del ricorrente.

Art.75 lett. c) l'elenco di tutti i creditori, con le rispettive cause di prelazione e l'indicazione delle somme dovute

I gestori della crisi hanno riscontrato la presenza dell'elenco dei creditori riportati come segue, con specifica indicazione delle somme dovute e delle rispettive cause di prelazione:

a.1 Crediti in prededuzione

- **Compenso OCC/Gestore della crisi**, determinato secondo la tariffa del DM 202/2014 e dal Regolamento istituito dal C.D. dell'Ordine e stabilito ed accettato in **€. 2.450,00** (oltre IVA)
- **Compenso ai due Advisor** che assistono i debitori nella istruttoria e





formulazione del piano concordatario:

- Dott. Giuseppe Iacono € **3.000,00** oltre CP e IVA
- Avv. Attilio Barravecchia € **1.500,00** oltre CP

a.2 Creditore privilegiati speciali – ipotecari

- **UNICREDIT Spa** vanta un credito per mutuo ipotecario (**doc.16**) per acquisto della casa di abitazione (**doc.17**) per un importo originario di € **70.000,00**, che alla data del 2.8.2025 porta un residuo di € **60.475,00** (vd **doc.8 G**): per tale debito **continua l'originario ammortamento**;

a.3 Creditori Privilegiati generali

- **Comune di Vittoria**: debito derivante da imposte IDRICO – TARI - Imu € **3.391,46** (doc.30) al 12/08/2025,
- **Aderisc** debito derivante da cartelle esattoriali notificate per vari tributi (tasse automobilistiche e varie) € **1.515,34 al Privilegio**, al 17.12.24 (doc.1 G).

a.4 Creditori Chirografo

- **Banca Nuova, ora AMCO** vanta un credito complessivo di € **373.733,00 in solido** nei confronti dei fideiussori di ORTO MILLENNIUM, tra i quali l'odierno ricorrente. Contrariamente all'assunto del ricorrente, Banca Nuova non ha mai iscritto ipoteca nei confronti di Arena Vincenzo e, pertanto, è un creditore chirografario;
- **UNICREDIT Spa** ha concesso una linea di credito ad Arena Vincenzo come consumatore che alla data del 2.8.2025 riporta un utilizzato di € **16.118,00 (All. 8 G) – continua l'originario ammortamento**
- **Aderisc** debito derivante da cartelle esattoriali notificate per vari tributi (tasse automobilistiche e varie) € **475,23 al chirografo** al 17.12.24 (doc.1 G)

Spese OCC	Preded.	3.000,00		3.000,00
Dott. Iacono	Preded.	3.806,00		3.806,00
Avv. Barravecchia	Preded.	1.560,00		1560,00
Unicredit. Mutuo ipot	Priv.Ipotec.	60.475,00	Fuori piano	60.475,00
Comune Vittoria. Fase amministrativa	Priv. Gen.	3.391,00		3.391,00
Unicredit finanziamento	Chirog.	16.118,00	Fuori piano	16.118,00
Amco	Chirog.	373.733,00	In solido con altri fideiussori	373.733,00
Aderisc	Priv.	1515,00		1515,00
Aderisc	chir.	475,00		475,00
Totale				464.073,00

Prospetto cumulativo posizioni debitorie

Si rappresenta che a seguito della ripartizione del debito con gli altri fideiussori





solidali, di cui si darà ampia illustrazione nei paragrafi seguenti, si precisa che il **debito a carico del ricorrente** è evidenziato nella quinta colonna.

art.75 lett d) gli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni

I Gestori hanno rilevato, a seguito delle informazioni fornite e delle verifiche effettuate (ispezione ipotecaria e esame estratto conto bancario), che il debitore non ha effettuato operazioni di straordinaria amministrazione negli ultimi cinque anni.

Art. 75, lett. c) la documentazione relativa a stipendi, pensioni, salari e altre entrate proprie e della famiglia, con l'indicazione di quanto occorra al mantenimento della stessa.

I Gestori della crisi, tenuto conto della natura del soggetto che presenta la domanda di concordato minore e dei componenti del nucleo familiare, hanno riscontrato la presenza della seguente documentazione:

- Mod. 730/25, Mod. 730/24, PF23, Mod. 730/22, PF/21, Mod. 730/20, Mod. 730/19
- elenco delle spese mensili del nucleo familiare.

Dalla documentazione messa a disposizione dai debitori, gli scriventi gestori della crisi hanno potuto ricostruire la situazione reddituale dei debitori e del loro nucleo familiare.

Il nucleo familiare si compone del coniuge Fatuzzo Fabiana e delle figlie Arena Marta (16.11.2017) e Arena Ludovica (11.07.2019)

Il coniuge e le figlie non svolgono alcuna attività e nelle dichiarazioni allegate risultano a carico del marito.

Modello	Annualità Redditi	reddito	tipologia	contributi	imposte erariali	netto anno	indennità pasto	netto annuale	netto media mensile
730/25	2024	6.000	dipendente			6.000			500
730/24	2023	4.449	dipendente			4.449			371
PF/23	2022	0	partecipazione		0	0			0
730/22	2021	4301	dipendente		0	4301			358
PF/21	2020	15340	dipendente		1689	13651			1138
730/20	2019	18971	dipendente		1016	17955			1496
730/19	2018	17805	dipendente		435	17370			1447

Tabelle delle spese di mantenimento del nucleo familiare

									totale
luce	gas	telefono	alimenti	vestiario	farmaci	assicur	tributi	carburante	mese
180	190	40	700	300	50	0	200	0	1.660





1.4. Le attività preliminari svolte dai gestori della crisi

Come si è avuto modo di illustrare nei precedenti paragrafi, i gestori della crisi, al fine di poter compiutamente redigere la relazione particolareggiata prevista dall'art. 76, comma 2 CCII hanno verificato preliminarmente:

- la ricorrenza dei presupposti soggettivi e oggettivi per l'ammissione del debitore alla procedura di concordato minore;
- l'assenza di cause di inammissibilità;
- la completezza della documentazione allegata alla domanda.

Al fine di poter meglio valutare l'attendibilità della documentazione stessa e di acquisire ogni ulteriore elemento utile alla redazione della relazione particolareggiata ed alla ricostruzione della situazione patrimoniale, economica e finanziaria, i sottoscritti hanno svolto gli opportuni riscontri. In particolare, sono stati effettuati:

- verifica estratti di ruolo presso l'Agenzia delle Entrate – Riscossione;
- esame delle visure catastali ed ipotecarie presso Agenzia delle Entrate
- esame delle visure del Pubblico Registro Automobilistico;
- esame visura protesti;
- richiesta carichi pendenti presso Agenzia delle Entrate, Comune di Vittoria;
- visure Centrale Rischi della Banca d'Italia e Centrale Allarme Interbancaria;
- visure Crif;
- casellario giudiziario;
- visure presso il Registro Imprese.

1.5. Metodologia del lavoro

Nella scelta della metodologia di lavoro i gestori hanno costantemente applicato, come principio informatore, il generale criterio di prudenza, nella prospettiva della migliore soddisfazione dei creditori secondo l'ordine ed i rispettivi gradi di prelazione, tenuto conto dell'attivo disponibile che potrà essere destinato al soddisfacimento del ceto creditorio.

1.5.1. Cenni storici e giuridici del soggetto sovraindebitato

Le cause dell'indebitamento derivano da una esposizione debitoria generata, quasi esclusivamente dalla escussione delle fideiussioni prestate in favore di ORTO MILLENNIUM CONSORZIO TRA PRODUTTORI ORTOFRUTTICOLI da parte dei Sigg.ri:

- Tolaro Salvatore, Tolaro Gaetano, e Tolaro Giovanna, i primi due in proprio e quali eredi della Sig.ra Marzo Adele e Tolaro Giovanna quale erede di Marzo Adele, indicati come GRUPPO 1;
- Di Bella Gaetano, Migliorisi Maria, in proprio e quali eredi Di Bella Salvatore





e Scucces Maria, indicati come GRUPPO 2;

- Di Bella Giuseppe, in proprio e quale erede di Di Bella Salvatore e Scucces Maria, indicati come GRUPPO 3;
- Traina Salvatore e Tedesco Rita, indicati come GRUPPO 4;
- Frasca Maria Rosa e Frasca Daniele, indicati come GRUPPO 5;
- Frasca Giuseppe, indicato come GRUPPO 6;
- Arena Vincenzo, indicato come GRUPPO 7;
- Messinese Valeria, indicata come GRUPPO 8.

I superiori debitori sono solidalmente responsabili, in proprio e quali eredi, come fideiussori di ORTO MILLENNIUM CONSORZIO TRA PRODUTTORI ORTOFRUTTICOLI nei confronti di Banca Agricola Popolare di Ragusa e Banca Nuova, le quali avevano concesso 2 linee di credito per lo svolgimento dell'attività esercitata dal Consorzio.

La società Orto Millennium Consorzio tra Produttori Ortofrutticoli nasce il 13.4.2000 ed entra in attività con annotazione presso il Registro delle Imprese di Ragusa al n. REA – RG – 96694 e partita IVA 01135450888; Il Consiglio di Amministrazione era composto da Traina Salvatore (Presidente), Tolaro Salvatore (Vice Presidente), Tolaro Gaetano, Di Bella Gianpippo e Zago Maurizio.

L'attività svolta era la gestione di un box presso il mercato ortofrutticolo di Vittoria nel quale venivano commercializzati i prodotti agricoli provenienti dalle aziende agricole dei soci.

A seguito della revoca della concessione del box, avvenuta nel 2015 (ALL. 11G), di fatto l'attività cessa ed i creditori bancari avviano le azioni legali per il recupero dei crediti; formalmente la ORTO MILLENNIUM CONSORZIO TRA PRODUTTORI ORTOFRUTTICOLI non risulta ancora cessata.

1.5.2. Origini e cause del sovraindebitamento (art. 76, comma 2, lett. a) primo periodo, CCII))

Dall'esame della documentazione depositata dal debitore a corredo della proposta e da quella acquisita dagli scriventi Gestori, unitamente alle ulteriori informazioni acquisite in sede di incontro con il debitore stesso, sono stati ricostruiti gli avvenimenti e le motivazioni che hanno generato l'insorgenza dell'esposizione debitoria, riconducibile alla fideiussione bancaria prestata alla ORTO MILLENNIUM CONSORZIO TRA PRODUTTORI ORTOFRUTTICOLI a seguito della concessione della linea di credito sopra citata.

1.5.3 La diligenza del debitore nell'assunzione delle obbligazioni (art. 76 comma 2, lett. a) secondo periodo, CCII))





In ossequio a quanto verificato, i Gestori della crisi ritengono che il debitore abbia manifestato un comportamento diligente al momento di assumere le proprie obbligazioni, in quanto la fideiussione garantiva le linee di credito utilizzate dal Consorzio per assicurare la continuità aziendale e, conseguentemente, un vantaggio alle imprese agricole associate e, quindi, all'impresa agricola gestita dal debitore ora cessata.

1.5.4 Le ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte (art. 76, comma 2, lett. b), CCII)

Così come evidenziato al punto 1.2.2, il debito principale è dovuto alle fideiussioni prestate dal ricorrente unitariamente agli altri soci intervenuti, i quali risultano tutti obbligati in solido.

Quindi, il creditore, in forza della sentenza, ha avviato azioni esecutive individuali, senza accettare nessuna proposta di suddivisione dei debiti, esponendo il debitore ad azioni esecutive per l'intera pretesa creditoria oggetto della sentenza esecutiva. Al fine di poter adempiere alla pretesa creditoria, i soggetti fideiussori, compreso l'istante debitore, hanno deciso di suddividere, secondo il rischio di perdita dei beni personali, in ragione della percentuale dei valori immobiliari di proprietà di ogni debitore fideiussore, sul totale dei beni ipotecati e pignorati; di conseguenza hanno proceduto con la stessa percentuale alla distribuzione pro-capite del debito da pagare. Sulla base della graduazione data dal codice civile agli artt. 2755 e ss. c.c., hanno deciso di collocare l'importo debitorio di ognuna delle linee di credito considerando una parte che, imprescindibilmente, deve essere soddisfatta al 100% perché soggetta a privilegio speciale e la parte eccedente (nella scala della graduazione non indicata a privilegio) al ruolo chirografario e, pertanto, falcidiabile. Di seguito viene riportata la ripartizione per gruppi di fideiussori, della riduzione operata e della assunzione di ognuno della propria quota di debito:





		patrimonio													0,10 apport o di mezzi estern i	Totale
		debitore	fabbricati	terreni	Totale patrimoni o	% incide nza	quota POP Npls 2020	Privile giato	Chiro grafari o	% incide nza	quota AMCO	Privile giato	Chiro grafari o	totale pro capite		
		media dei valori OMI	media dei valori OMI													
Orto Millennium		0		0	0	-			0				0	0	0	
Tolaro Salvatore	Patrimonio personale	113970	90137	204107	23,527	59181	53604	5576	18,851	44081	41151	2930	103261	10326	113587	
	Successione Marzo	40213	438	40651	4,686	11787	10677	1111	3,754	8778	8195	584	20566	2057	22623	
Tolaro Gaetano	Patrimonio personale		25630	25630	2,954	7431	6730	700	2,367	5535	5167	368	12966	1297	14263	
	Successione Marzo	40213	438	40651	4,686	11787	10677	1111	3,754	8778	8195	584	20566	2057	22623	
Tolaro Alessandro	Patrimonio personale															
	Successione Marzo															
		Rinuncia Eredità														
Tolaro Giovanna	Patrimonio personale	8190	4301	12491	1,440	3622	3281	341	1,154	2698	2519	179	6321	632	6953	
	Successione Marzo	40213	438	40651	4,686	11787	10677	1111	3,754	8778	8195	584	20566	2057	22623	
Migliorisi Maria	Patrimonio personale	41263	0	41263	4,756	11963	10836	1127	0,000	0	0	0	11963	1196	13159	
Di Bella Salvatore	Patrimonio personale	41263	789	42052	4,847	12192	11043	1149	0,000	0	0	0	12192	1219	13411	
	Successione testamentaria	6400	71328	77728	8,960	22538	20415	2124	7,179	16787	15671	1116	39325	3932	43257	
Di Bella Gianpippo	Patrimonio personale		789	789	0,091	229	207	22	0,000	0	0	0	229	23	252	
	Successione testamentaria	145440	71329	216769	24,986	62851	56928	5922	20,020	46814	43702	3112	109665	10966	120631	
Traina Salvatore	Patrimonio personale	51479	0	51479	5,934	14927	13520	1406	4,754	11117	10378	739	26043	2604	28647	
Tedesco Rita		0	0	0		0	0	0		0	0	0	0		0	
Frasca Maria Rosa	Patrimonio personale	60873	12411	73284	8,447	21248	19246	2002	6,768	15826	14774	1052	37074		37074	
Frasca Daniele	Patrimonio personale	60873	12411	73284	0,000	0	0	0	6,768	15826	14774	1052	15826		15826	
Frasca Giuseppe	Patrimonio personale	60873	12411	73284	0,000	0	0	0	6,768	15826	14774	1052	15826		15826	
Arena Vincenzo	Patrimonio personale	85785		85785	0	0	0	0	7,923	18527	17295	1232	18527		18527	
Messinese Valeria	Patrimonio personale	33475		33475	0	0	0	0	3,092	7230	6750	481	7230		7230	
Cilia Giovanni	Patrimonio personale	33475		33475	0	0	0	0	3,092	7230	6750	481	7230		7230	
		863998	302850	1166848	100.00	251543	227841	23702	100	233833	218290	15544	485376	38366	523742	

Si ritiene opportuno rappresentare i dati in ordine alla situazione patrimoniale, economica e finanziaria del debitore, che di seguito si illustrano:

- composizione quali-quantitativa del patrimonio immobiliare del debitore:

a.1 Il patrimonio del Sig. Arena Vincenzo

➤ è composto dal seguente bene immobile adibito alla propria abitazione:

**Fabbricati**

N												VALUTAZIONE OMI			stima vend.	quota di proprietà
	%	Comune	Fgl	part	sub	indirizzo	z	cat.	cl.	cons.	rend.	minima	massima	mq.	Forzata	
1	1/1	VITTORIA	217	518	1	Via Vicenza 7 P.T.	1	A/3	2	3,5	161,42	590	810	86	60.200	60.200
2	1/1	VITTORIA	217	518	4	Via Cap. Coria 82 P.T	1	C/6	2	86 m	190,99	245	350	86	25.585	25.585
3	1/1	VITTORIA	217	518	5	Via Vicenza 7 P.1.	1	F/5								
															85.785	85.785

Terreni

												VALUTAZIONE OMI		stima vend	quota di proprietà
	%	Comune	Fgl	part	su b	qualità	c l	estes o	re.dom	re.agr	riv.25%	-	-	Forzata	
	NULLA														

a. 2 Provenienza e gravami che insistono sui precedenti immobili

Gli immobili sono pervenuti nella proprietà del ricorrente con atto di acquisto del 25.1.21 al rep. 3061 presso il Notaio Daniele Puglisi, reg a Vittoria il 30.6.2021 al n1753 (doc.17) e contestualmente la banca ha concesso mutuo con ipoteca volontaria (atto mutuo 25.1.2021 rep. 3062 Notaio Daniele Puglisi in Vittoria (doc.16).

a. 3 Valutazione degli immobili.

La valutazione dei superiori immobili in €.85.785,00 è stata fatta utilizzando i valori OMI (medi) dell'Agenzia delle Entrate come riportato nei singoli prospetti di cui sopra.

a.4 Patrimonio Mobiliare

In ordine ai beni mobili il debitore attesta di non essere proprietario di veicoli.

In merito alla situazione finanziaria il Signor Arena Vincenzo allega alla presente istanza:

1. estratto conto UNICREDIT Spa per gli anni 2021 - 2022-2023-2024 (doc.26 - 27);
2. estratto conto UNICREDIT Spa per gli stessi anni aggiornato al 02/08/2025 (ALL. 6G) e al 18/09/2025 (ALL. 19G).

a.5 Valore stimato del patrimonio complessivo

Il Patrimonio Immobiliare del ricorrente, valutato con i valori medio degli indici Omi, è di €. 85.785,00

1.5.5. Atti del debitore impugnati dai creditori

I gestori della crisi, attraverso l'esame della documentazione prodotta dal debitore, nonché dalle informazioni assunte presso gli enti preposti hanno verificato che non sono pendenti procedimenti di impugnazione di atti del debitore promossi dai creditori, che potrebbero connotare un comportamento fraudolento.





1.5.6. Valutazione completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda (art. 76, comma 2, lett. d) primo periodo, CCII)

I gestori della crisi hanno verificato quanto richiesto dalla normativa in merito alla valutazione della completezza e della attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda.

Per quanto riguarda il concetto di completezza i gestori hanno riscontrato la presenza della documentazione in precedenza elencata come espressamente prevista dall'art. 75, comma 1, CCII.

Per quanto riguarda il concetto di attendibilità, i gestori della crisi hanno effettuato gli opportuni riscontri della veridicità e, dunque, dell'attendibilità della documentazione prodotta (anche in ordine alla situazione patrimoniale e finanziaria così come prospettata) mediante accesso autonomo alle Banche Dati delle singole posizioni debitorie. Con particolare riferimento alla attendibilità della documentazione e delle informazioni contenute nel piano, i gestori hanno ritenuto di effettuare una valutazione in ordine alla fattibilità del piano che viene proposto dal debitore.

All'esito delle verifiche documentali e degli ulteriori riscontri, i gestori della crisi ritengono, quindi, che la documentazione presentata dal ricorrente a corredo della domanda risulti completa e attendibile.

1.5.7. Costi presumibili della procedura (art. 76, comma 2, lett. e), CCII)

I presumibili costi della procedura sono stati quantificati in complessivi euro 7.816,00 ed afferiscono Ai compensi degli Advisor ed a quello dell'OCC come da preventivo del 11/12/2024 accettato dai debitori istanti (ALL. 15G).

Crediti in prededuzione					importo soddisfo	totale da pagare E	Somme già a disposizione 1^ rata	apporto esterno 10%	residuo Omologa	pagamento rateale
A	B	C	D	E	F	G	H		H	L
OCC / Gestore					2450	2450	817		1633	
Advisor Dott. Giuseppe Iacono					3806	3806	2538		1268	
Advisor Avv. Attilio Barravecchia					1560	1560	1040		520	
Totale crediti in prededuzione					7816	7816	4395		3421	

1.5.8. Il piano: le percentuali, le modalità e i tempi di soddisfazione dei creditori (art. 76, comma 2, lett. f), CCII)

Si fornisce analitica descrizione del piano proposto dal debitore





Crediti in prededuzione					totale da pagare E	Somme già a disposizione 1^ rata	apporto esterno 10%	residuo Omologa	pagamento rateale
A	B	C	D	E	F	G	H	I	L
OCC / Gestore			100	2450	2450	817		1633	
Advisor Dott. Giuseppe Iacono			100	3806	3806	2538		1268	
Advisor Avv. Attilio Barravecchia			100	1560	1560	1040		520	
Totale crediti in prededuzione				7816	7816	4395		3421	
Creditori privilegiati speciali	importo come ripartito in premessa	soddisfo	%	soddisfo quota	totale da pagare	Somme già a disposizione 1^ rata		residuo Omologa	successive 36 rate
UNICREDIT Spa		64042	100	64042	64042	continua l'originario ammortamento			
AMCO Spa (parte non falcidiata)	218294	218294	100	17295	17295	0	1730	19025	
Totale crediti privilegiati speciali				17295	17295	0	1730	19025	
Creditori privilegiati generali	importo totale	soddisfo	%	soddisfo quota	totale da pagare	Somme già a disposizione 1^ rata		residuo Omologa	successive 36 rate
Comune di Vittoria fase amm.va	3392	678	20	678	678	0	68	746	
Agenzia - Riscossione	842	168	20	168	168	0	17	185	
Totale privilegiati generali				846	846	0	85	931	
Creditori chirografari	importo totale	soddisfo		soddisfo quota	totale da pagare	Somme già a disposizione 1^ rata		residuo Omologa	successive 36 rate
UNICREDIT Spa	18293	18293	100	18293	18293	continua l'originario ammortamento			
AMCO Spa (parte falcidiata)	155439	15544	10	1232	1232	0	123	1355	
Agenzia - Riscossione	674	67	10	67	67	0	7	74	
Totale chirografari				1299	1299		130	1429	
totali generali				27256	27256	4395	1944	24806	0

La proposta formulata dal ricorrente evidenzia l'apporto di mezzi esterni, ai sensi dell'art. 74, comma 2, D.lgs. n. 14/2019, pari al 10% del debito complessivo, escluse le spese prededucibili (€ 7.816,00), pari ad € 1.944,00 (10% su euro 19.440,00)

Per quanto sopra il totale del passivo concordatario ammonta ad **euro 29.200,00.**

In considerazione di quanto sopra il ricorrente propone la soddisfazione dei creditori con le seguenti modalità di liquidazione del debito proposto:

- apporto da parte del debitore/ricorrente, con risorse proprie, della somma complessiva **di euro 3.200,00.**
- apporto di risorse esterne (Art. 74, comma 1 e 2, D.lgs. n. 14/2019), nel caso di proposta formulata dal sovraindebitato in assenza di prosecuzione di attività imprenditoriale, da parte del signor Arena Giuseppe (ALL. 16G), per





un totale di **€ 26.000,00.**

Per quanto sopra esposto il totale dell'attivo concordatario è di **euro 29.200,00.**

Riepilogo del passivo concordatario euro 29.200,00 a soddisfo dei creditori

- **Passivo prededucibile euro 7.816,00** per accesso e gestione al procedimento de quo;

- **Passivo Debiti verso creditori ipotecari**

- Amco Spa per complessivi euro 19.025,00

Passivo Debiti verso creditori privilegiati generali

- Ader per complessivi euro 185,00;
- Comune di Vittoria euro 745,00

- **Passivo Debiti verso creditori chirografari**

- Ader per complessivi euro 74,00;
- Amco 2020 per complessivi euro 1.355,00.
- Per un passivo complessivo, compreso il 10% (euro 1.944,00) per apporto di mezzi di terzi, per euro per un totale di **euro 29.200,00.**
- I gestori sottolineano che il privilegio ipotecario non sussiste, perché la Banca Nuova non ha iscritto ipoteca sugli immobili di Arena Vincenzo ma sugli immobili degli altri coobbligati fideiussori. Pertanto, il superiore importo indicato come credito privilegiato speciale non rientra in tale categoria.

Le tempistiche di pagamento

I tempi di pagamento, come sopra indicati, si possono riepilogare come segue:

- al momento dell'omologa il pagamento delle spese del presente procedimento e dei creditori prededucibili;
- in unica rata, all'omologa, il pagamento del 100% dei creditori ipotecario;
- in unica rata, all'omologa, il pagamento del 100% dei creditori privilegiati generali;
- in unica rata, all'omologa, il pagamento del 100% dei creditori chirografari nella percentuale prospettata.

I creditori ammessi al voto

Si indica di seguito, anche in applicazione dell'art. 79 CCII, l'elenco dei creditori ammessi al voto secondo la suddivisione dei crediti come nella proposta del ricorrente:

Creditori chirografari	Proposta
Amco Spa (7,923% incidenza percentuale sul debito complessivo)	€. 2.315,00
Agenzia Entrate Riscossione	€. 1.257,00
Comune di Vittoria	€. 2.646,00
Totale	€. 16.218,00





Si ribadisce quanto rilevato in precedenza in ordine alla collocazione al privilegio del credito di AMCO SPA che risulta privo dei requisiti ad esso attribuiti in quanto in capo al ricorrente non risulta iscritto alcun pignoramento.

1.5.9. Convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria (art. 76, comma 2, lett. d) secondo periodo, CCII)

I gestori della crisi, al fine di rispettare quanto richiesto dalla normativa sulla convenienza del piano, rispetto all'alternativa della liquidazione controllata, hanno effettuato un'analisi comparativa tra la proposta prospettata dal ricorrente in ordine al complesso dei pagamenti a beneficio dei creditori e lo scenario alternativo che potrebbe derivare dall'apertura di una procedura di liquidazione controllata.

Da un'attenta analisi comparativa tra la liquidazione controllata ed il piano concordatario liquidatorio proposto dal ricorrente si ritiene condivisibile quanto prospettato dal debitore, poiché la procedura di vendita forzata del patrimonio immobiliare comporterebbe una riduzione consistente del valore dello stesso.

In caso di procedura di vendita all'asta degli immobili il valore di realizzo si ridurrebbe in maniera considerevole, atteso che l'attuale contesto economico del territorio ove insistono detti beni è interessato da forte crisi economica strutturale.

Infatti, dall'attuale andamento delle vendite all'asta di competenza del Tribunale di Ragusa si potrebbe stimare una riduzione del valore complessivo degli immobili intorno al 60% e tenuto conto che, il patrimonio immobiliare è costituito da un'immobile adibito ad abitazione familiare con relativa pertinenza, sul quale insiste ipoteca volontaria a favore di UNICREDIT S.P.A. a cui sarebbe destinato l'eventuale ricavato della vendita, se ne deduce che nessun vantaggio deriverebbe a favore degli odierni creditori.

I Gestori dalla superiore analisi comparata ritengono che la proposta dei ricorrenti possa essere sicuramente più conveniente rispetto all'alternativa della liquidazione controllata, in quanto i creditori privilegiati speciali otterrebbero il 100% della sorte capitale, i creditori privilegiati generali il 20% ed i chirografari il 10% del ricavato stimato in complessive €. 29.200,00.

Pertanto, appare evidente come il Concordato liquidatorio proposto dal debitore risulterebbe conveniente a tutti i creditori, in quanto otterrebbero un soddisfacimento commisurato alla tipologia di credito vantato rispetto alla liquidazione controllata che non garantirebbe di realizzare lo stesso ricavato dalla vendita dei beni.





Inoltre, il creditore AMCO SPA, come individuato in proposta come ipotecario, può beneficiare anche del soddisfacimento derivante dalle altre proposte riferibili ai gruppi 1 - 5 – 6 - 8 (come riportati nella tabella di cui in premessa).

1.5.10. La valutazione del merito creditizio

I sottoscritti hanno svolto tale verifica cercando di ricondurre l'analisi a parametri il più possibilmente oggettivi, analizzando, alla data di erogazione del finanziamento, quale potesse essere la condizione economico patrimoniale dei ricorrenti all'atto della stipula.

In merito alla concessione della linea di credito accordata a ORTO MILLENNIUM CONSORZIO TRA PRODUTTORI ORTOFRUTTICOLI, l'Istituto bancario ha richiesto la fideiussione omnibus dei soci amministratori con i relativi coniugi, senza aver effettuato nessuna restrizione e/o valutazione dell'effettiva capacità del debitore di fare fronte alla garanzia sottoscritta.

Nel caso in specie:

- la linea di credito concessa da Banca Nuova spa a ORTO MILLENNIUM CONSORZIO TRA PRODUTTORI ORTOFRUTTICOLI subordinata all'atto di fideiussione per un importo pari a €. 470.000,00, sottoscritto da Tolaro Salvatore, Traina Salvatore, Fava Giovanna, Di Bella Gaetano, Cammarata Santa, Iozzia Maria Grazia, Arena Vincenzo, Tolaro Gaetano, Frasca Salvatore e Messinese Valeria non reca nessuna distinzione e restrizione proporzionale commisurata alle capacità patrimoniali e reddituali di ogni fideiussore.

Su tale fattispecie contrattuale, la giurisprudenza non ha ritenuto propriamente risolto il problema della indeterminabilità dell'oggetto in questa particolare tipologia di fideiussione, né lo strapotere delle banche del tutto arginato. Sono così intervenute alcune pronunce dei giudici di merito che hanno, per esempio, evidenziato la necessità di individuare nel contratto di fideiussione omnibus il tipo di obbligazioni che – nei limiti dell'importo predeterminato – il fideiussore si obbliga a garantire (Trib. Savona, 11.3.1999). Secondo altri esponenti, il massimale della fideiussione dovrebbe essere concretamente concordato tra istituto bancario e garante in proporzione alla normale e prevedibile attività del debitore ed alle sue potenzialità economiche, nonché in conformità ai principi di buona fede e correttezza (in tal senso l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, parere 20.4.2005 n. 14251). Sulla scia di tale orientamento, i giudici di legittimità, hanno infatti ritenuto che “la rispondenza dei contratti di fideiussione c.d. omnibus alla prescrizione normativa (e dunque la legittimità' della garanzia) debba, in effetti, essere accuratamente valutata nel merito, per verificare ed





accertare che la indicazione di un importo limite sproporzionatamente elevato non si traduca, nella sostanza, in una limitazione solo apparente e, dunque, nella sostanziale elusione della norma” (Cass. Civ. 12.11.2008 n. 27005).

Agli Istituti di Credito, in relazione al ruolo professionale e di garanzia svolto, è richiesto un grado di diligenza elevato e professionale nella valutazione delle condizioni economiche del debitore che deve essere particolarmente rigoroso, in considerazione della professionalità di chi gestisce la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito. Il garante, invece, qualificato come “soggetto debole”, può invocare una tutela giuridica nel caso in cui la banca adotti, in un momento successivo alla stipula della fideiussione, una condotta negligente/fraudolenta a suo danno.

Nella fattispecie de quo, i gestori della crisi, ritengono che il creditore bancario non ha adottato i criteri minimi di valutazione della capacità dei debitori, né la restrizione della fideiussione in ragione del patrimonio e la capacità reddituale dei fideiussori.

Conclusioni

Sulla base della documentazione ricevuta e delle informazioni assunte, gli scriventi gestori ritengono che la proposta di concordato minore, come emerge dal piano predisposto, pur con l'alea che caratterizza ogni previsione di eventi futuri:

- vista la domanda presentata dal ricorrente per la composizione della crisi da sovraindebitamento ai sensi dell'art. 74 e seguenti del CCII;
- verificata la veridicità dei dati e dei documenti contenuti nella proposta e nei documenti allegati, giudicati completi ed attendibili;

può ritenersi fondatamente attendibile e ragionevolmente attuabile.

Inoltre, dalle valutazioni riportate nei paragrafi precedenti, si può affermare che il ricavato dell'attivo proposto dal ricorrente debitore, non sarebbe inferiore a quello realizzabile con una liquidazione controllata e che, comunque, i creditori privilegiati falciati subirebbero una decurtazione nel concordato non superiore a quella che patirebbero nel caso di liquidazione controllata o di altre modalità alternative di liquidazione o alienazione del patrimonio dei debitori

Detto quanto sopra, i gestori sottoscritti, **attestano che:**

1. il piano concordatario proposto dal ricorrente debitore Arena Vincenzo consente la soddisfazione integrale dei suddetti creditori muniti di privilegio speciale, nelle percentuali indicate nella proposta, sui beni descritti nella presente relazione e di proprietà del ricorrente;
2. prevede, inoltre, la soddisfazione in misura non inferiore a quella realizzabile





in caso di liquidazione controllata per i creditori appartenenti alle altre classi.

1.6. Il fascicolo dei documenti allegati

Si riportano i documenti allegati:

- ALL. 1 G Certificazione dedito A.D.E.R. di Ragusa;
- ALL. 2 G Comunicazione INPS di Ragusa;
- ALL. 3 G Visura Camerale Vesna Plant;
- ALL. 4 G PF 2023 redditi 2022 Arena Vincenzo;
- ALL. 5 G 730/2024 redditi 2023 Arena – Fatuzzo;
- ALL. 6 G estratto conto carta di credito 08/2024 08/2025;
- ALL. 7 G certificazione finanziamenti Vesna Plant;
- ALL. 8 G C. Rischi al 02.08.2025;
- ALL. 9 G Certificazione debitoria Agenzia Entrate Riscossione di Ragusa;
- ALL. 10 G Certificazione debitoria Agenzia Entrate Riscossione di Ragusa;
- ALL. 11 G Comune di Vittoria Revoca concessione Box;
- ALL. 12 G Bilancio al 31.12.2024 Vesna Plant;
- ALL. 13 G Ispezione ipotecaria;
- ALL. 14 G Ispezione ipotecaria;
- ALL. 15 G Preventivo OCC;
- ALL. 16 G Bonifico apporto di terzi;
- ALL. 17 G Accettazione incarico Dott. Salvatore Barrano;
- ALL. 18 G Accettazione incarico Dott. Michelangelo Guzzardi
- ALL. 19 G Estratto conto Unicredit al 18/09/2025;
- ALL. 20 G Mod. 730/2025 (anno d'imposta 2024) Arena- Fatuzzo.

Con osservanza

Vittoria li, 19/09/2025

Firma

(Firmato digitalmente)

Dott. Salvatore Barrano

Dott. Michelangelo Guzzardi

